



Città di Palermo

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIA



Patto di Collaborazione denominato **“Rigenerazione ed abbellimento della Villetta della Libertà di Stampa”**, ai sensi dell’art.7 del *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n.31 del 20/04/2023,

TRA

Il COMUNE DI PALERMO, con sede in P.zza Pretoria, 1 C.A.P. 90132, C.F.80016350821 e P. IVA 00519560825, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione dal Dirigente dell’Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell’Abitare, dott. Sandro Follari, nato a Palermo il 23/11/1968, il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune di Palermo, ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell’art.82 dello Statuto del Comune di Palermo;

E

la Sig.ra Rosa Girgenti, nata a Palermo il 22/09/1975, in qualità di Legale rappresentante della SPI. GI. s.r.l., con sede a Palermo in piazza XIII Vittime nn°49/54, d’ora innanzi denominata “proponente”, autorizzata alla sottoscrizione del presente Patto, ai sensi dell’art.5 del sopracitato Regolamento.

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Palermo, il compito di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- l'articolo 16, comma 1, dello Statuto prevede che su iniziativa popolare, possono essere presentate al Comune proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni* (d'ora innanzi: “Regolamento”), approvato, in accoglimento del suddetto principio, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.31 del 20/04/2023, che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di Palermo per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
- l’articolo 5, comma 1, del Regolamento definisce il Patto di Collaborazione (d'ora innanzi: “Patto”) *lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni*, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;

CONSIDERATO che:

- con istanza assunta al protocollo di questa Amministrazione comunale in data 08.05.2024 al n.712086 (all.1), la sig.ra Emmanuele Spina, nella qualità di Legale Rappresentante della SPI. GI. s.r.l., con sede a Palermo in piazza XIII Vittime nn°49/54, ha presentato istanza per la stipula del Patto di Collaborazione denominato **“Rigenerazione ed abbellimento della Villetta della Libertà di Stampa”**;
- con mail del 17.03.2025, prot. n. 264918 (all.2) la sig. ra Rosa Girgenti, nata a Palermo il 22/09/1975, in

qualità di Legale rappresentante della SPI. GI. s.r.l., con sede a Palermo in piazza XIII Vittime nn°49/54, ha comunicato di essere il referente per la stipula del Patto in oggetto;

VALUTATA la proposta progettuale, volta ad effettuare, in forma condivisa, interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni (all. 3),

VISTO il parere favorevole della VIII Circoscrizione espresso con Deliberazione n.77 del 19/06/2024 (all.4);

VISTA la mail del 12/02/2025 con la quale l'Assessore Comunale all'Igiene e Sanità e alle Attività Sociali, dott.ssa R. Pennino, ha comunicato che relativamente alle problematiche connesse alla presenza di alcuni clochard che stazionano negli spazi della villetta in oggetto, non ravvisa ostacoli per la stipula del Patto e per il correlato avvio dei lavori inerenti al suddetto progetto (all.5);

DATO ATTO che il soggetto proponente si riconosce nello spirito e nelle finalità del Regolamento di cui accetta integralmente i principi e di cui rispetta le disposizioni, in quanto applicabili;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

L'istanza presentata al Comune di Palermo in data 08.05.2024, prot. n.712086, richiede la stipula di un Patto di Collaborazione denominato "*Rigenerazione ed abbellimento della Villetta della Libertà di Stampa*."

Il Patto è individuato all'interno della VIII Circoscrizione della città di Palermo.

Oggetto del Patto è la riqualificazione delle aree e degli arredi della villetta sita in piazza XIII Vittime, con l'obiettivo di rigenerare uno spazio pubblico, rendendolo più accogliente sia per i residenti che per i numerosi turisti che transitano nell'area.

Nel dettaglio, il soggetto proponente intende realizzare le seguenti azioni:

- Cura dell'area;
- Sostituzione delle panchine esistenti con installazione di 15 nuove sedute monoposto, da individuare e posizionare di concerto con l'amministrazione comunale;

I costi del progetto e di tutte le attività connesse alla realizzazione del Patto sono interamente a carico dell'Associazione proponente.

2. DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA

Il presente Patto ha una validità di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È dovere del soggetto proponente dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

Per ragioni di interesse pubblico, il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente il Patto dandone un preavviso di almeno 48 ore al soggetto proponente.

È, altresì, facoltà del Comune concludere il Patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione e il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi.

Il soggetto proponente può recedere dal Patto previo preavviso non inferiore di 30 giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo: *Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*.

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal 31° giorno dal ricevimento della comunicazione.

3. MODALITÀ DI AZIONE, RUOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI COINVOLTI, RECIPROCI

IMPEGNI, ANCHE ECONOMICI E LIMITI DELL'INTERVENTO

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità del Regolamento.

Nello specifico il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a:

- svolgere le attività previste al punto 1, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del Patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- garantire lo svolgimento degli interventi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81 del 9/04/2008;

Il Comune si impegna a:

- *fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente Patto;*
- *mettere a disposizione in forma gratuita le aree individuate;*
- *valutare, anche su segnalazione dei cittadini, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;*
- *dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione.*

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento, la sottoscrizione di un patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre, ove possibile, in conformità ai principi di inclusività ed apertura di cui all'art. 3, comma 1, lett. D del Regolamento, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi ad un patto già stipulato.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Il soggetto proponente si impegna a trasmettere all'*Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali* un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

5. ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

L'attività di cui al presente Patto deve sempre essere operata con l'adozione di ogni cautela e nel rispetto della normativa vigente;

Il proponente si impegna a portare a conoscenza di tutti gli eventuali soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

6. REGOLAZIONE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI A PERSONE O COSE

Il soggetto proponente e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il Comune è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal soggetto proponente e dai propri collaboratori.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del Patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

8. EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

9. MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente Patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire esclusivamente con il consenso dell'Amministrazione, che valuterà in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo: *Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 - Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*

10. CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto, nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

11. CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3, senza che ciò generi alcun obbligo di indennizzo o ristoro nei confronti del soggetto proponente.

12. GARANZIE DERIVANTI DAGLI OBBLIGHI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Patto, la Sig.ra Rosa Girgenti, nata a Palermo il 22/09/1975, in qualità di Legale rappresentante della SPI. GI. s.r.l., con sede a Palermo in piazza XIII Vittime nn°49/54, C. F. GRGRSO75P62G273V, s'impegna a rifondere con il proprio patrimonio personale le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per le inadempienze di cui al punto 11.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento. Nell'ambito del periodo di sperimentazione del citato Regolamento, l'Amministrazione si riserva di adottare atti integrativi.

14. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in P.zza Pretoria, 1 - 90132 Palermo nella persona del Sindaco, rappresentante legale *pro tempore*.

Contatti: protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile del trattamento protezione dei dati è l'avv. Giuseppina Tofalo.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Palermo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Palermo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE n.679/2016.

Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Palermo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Palermo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. e dell'art.43 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i..

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato Lei sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione o comunque i diritti previsti agli artt.15 e ss. del Regolamento UE n.679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art.77 GDPR.

Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il soggetto proponente

Per il Comune di Palermo

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice Civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11 e 12 (in particolare, le garanzie derivanti dagli obblighi del patto di collaborazione) del presente patto collaborazione.

Il soggetto proponente

Per il Comune di Palermo